



COMUNE DI ACQUI TERME

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Straordinaria

N. 39 del Registro

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -

L'anno 2017 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome	Presente
LUCCHINI Lorenzo Giuseppe	SI
TRENTINI Elena	SI
ROLANDO Giovanni Pietro	SI
GALLEAZZO Mauro	SI
CORDASCO Giulia Antonia	SI
LAPERCHIA Pasqua Maria	SI.
GHIONE Mauro Marco	SI
GRAMOLA Cinzia	SI
BENZI Mauro Piercarlo	NO
SERVATO Sonia Maria	NO
FALCONE Adriana	NO
DE LORENZI Carlo	SI
GARBARINO Emilia Clemente Piera	SI
BERTERO Enrico Silvio	SI
PROTOPAPA Marco	SI
LELLI Alessandro	SI
ZUNINO Renzo	SI

TOTALE PRESENTI 14

TOTALE ASSENTI 3

Assiste il Segretario *Dott. Gian Franco Comaschi*.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. *TRENTINI Elena* assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assenti iniziali i Consiglieri Comunali: **FALCONE** Adriana – **BENZI** Mauro Piercarlo
SERVATO Sonia Maria.

Presenti 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2015 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali i servizi medesimi;
 - a) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
 - b) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - c) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - d) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a). del D.Lgs n. 50 del 2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
1. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
2. Previste dall'art. 20, C. 2, T.U.S.P.:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - a) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - b) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - c) Partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - d) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2001 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – del 19.07.2017, recante le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 – D.Lgs. N. 175/2016 secondo cui :”il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni, ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento”.

DATO ATTO che AVIM Srl è già in liquidazione giusta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 23.12.2013 con la quale la citata Società è stata dismessa interamente;

ESAMINATA l'allegata “Relazione tecnica”, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria, elaborata dal Dirigente del Settore Economato e Patrimonio, in conformità ai criteri e alle prescrizioni previsti dagli articoli 4, 5, 20 del TUSP;

DATO ATTO che, come emerge dalla suddetta relazione tecnica, alla data del 23.09.2016, le Società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Acqui Terme risultano essere le seguenti:

1 Azienda Multiutility Acqua e Gas – AMAG Spa

Costituisce società che gestisce il servizio di distribuzione gas naturale (metano), captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile, smaltimento e depurazione delle acque di scarico a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 7,30 %.

Finalità di Pubblico interesse.

1 Econet S.r.l.

Società a partecipazione pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 24,01%.La Società è attiva nel settore dell'igiene urbana ed ambientale ed eroga il servizio pubblico di gestione dei rifiuti..

Finalità di Pubblico interesse

2 SRT S.p.A.

Società interamente pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 9,58%. La Società gestisce i servizi di trattamento e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati.

Finalità di Pubblico interesse.

3 Terme di Acqui S.p.A.

La Società si occupa dello sfruttamento e della valorizzazione delle acque termali, della gestione di stabilimenti di cura, turistici, alberghieri e delle attività connesse a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 15,70%.

4 Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” S.C. a r.l.

Nasce su iniziativa della Regione Piemonte che, con legge regionale 12/05/1980 n. 37 si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attività delle Enotecche Regionali. La società a cui il Comune partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 16,93% promuove le iniziative economico commerciali nel settore viticolo ed in quello turistico.

5 Consorzio per la Formazione Professionale nell’Acquese S.C. a r.l.

La società svolge attività di formazione professionale nel settore prefiggendosi di contribuire a realizzare la specializzazione e la qualificazione dei giovani diplomati.

Il Comune detiene il 9,28% delle quote.

6 Gal Borba Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato S.C. a r.l.

Società consortile a r.l. con partecipazione mista a capitale prevalentemente pubblico (quota pubblica del 66,87%), a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione dell’3,47% .

7 Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. – Agenzia di Sviluppo del Territorio

La Società si occupa della promozione di attività economico commerciali nel settore del turismo e dei servizi del territorio con particolare rilevanza per la zona del territorio delle Langhe e del Roero riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. La partecipazione del Comune è del 10,12% e non comporta spese annuali.

PRESO ATTO della proposta presentata dalla G.C. di accogliere parzialmente le proposte operative di revisione contenute nella più volte citata “relazione tecnica” che qui di seguito si riporta in modo sintetico, rimandando alla suindicata relazione per maggiori approfondimenti:

MANTENIMENTO :

- Azienda Multiutility Acqua e Gas – AMAG Spa
- Econet S.r.l.
- SRT S.p.A.

Gal Borba Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato S.C. a r.l.

Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. – Agenzia di Sviluppo del Territorio.

ALIENAZIONE con procedura ad evidenza pubblica delle quote di partecipazione detenute in:

Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” S.C. a r.l.

Consorzio per la Formazione Professionale nell’Acquese S.C. a r.l.

RILEVATO per quanto concerne le Terme di Acqui SPA che l’indicazione dell’Amministrazione sarebbe quella di non accogliere la proposta operativa contenuta nella suddetta relazione tecnica di totale dismissione della partecipazione ma, di mantenere una quota pari allo 0,70%, procedendo invece all’alienazione delle restanti quote pari al 15%;

PRECISATO che la suddetta proposta si fonda sulla considerazione per la quale, trattandosi di una Società che gestisce un servizio d’interesse generale (peraltro riconosciuto prioritario dalla statuto del Comune di Acqui Terme), risultano rispettati i requisiti degli artt. 4 e 20 del TUSP; tale Società, inoltre, riveste un’importanza strategica per l’Ente, per la Città e l’intero territorio in termini occupazionali e di possibile sviluppo economico e turistico. La Società oltre ad essere concessionaria dello sfruttamento delle acque termali dispone di un patrimonio immobiliare ingente interamente ricompreso sul territorio comunale. L’Amministrazione Comunale considera strategico il mantenimento di tali quote, anche al fine di esercitare l’attività di controllo e di vigilanza;

PRECISATO, altresì, che la legge 59/1997, a seguito della quale le azioni delle Terme di Acqui sono state trasferite in capo alla Regione Piemonte ed al Comune di Acqui Terme, esplicita che l’utilizzo delle acque termali rientra tra le funzioni pubbliche eventualmente esercitabili dal Comune tramite apposite Società, riconoscendo, peraltro, le finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende che gestiscono le Terme;

PRESO ATTO altresì, degli esiti della riunione dei Capi Gruppo consiliari del giorno 25.09.2017;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Sindacale n. 7 del 23/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, contenente il parere favorevole per la dismissione delle quote di partecipazione all’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” S.C.a.r.l. e al Consorzio per la Formazione Professionale nell’Acquese S.C. a.r.l. e parere non favorevole al mantenimento delle quote di partecipazione alla Società “Terme di Acqui S.p.A.”, con invito all’A.C. di volerne dismettere l’intera partecipazione;

PRESO ATTO della volontà dell’A.C., a seguito del parere sopra citato, di voler presentare al C.C. un emendamento alla precedente proposta per mantenere una partecipazione nella Società Terme pari allo 0,05%;

VALUTATO di procedere alla votazione del presente provvedimento per singoli argomenti, dedicando un punto specifico alla votazione dell’emendamento annunciato e, quindi, alla valutazione dello stesso nell’ambito della decisione sulla partecipazione del Comune alla Società Terme di Acqui S.p.A.;

PRESO ATTO dei pareri per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione che ne costituiscono parte essenziale e sostanziale;

1. di prendere atto come emerge dalla Relazione tecnica, facente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento che alla data del 23.09.2016 le Società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Acqui Terme risultano le seguenti:

Azienda Multiutility Acqua e Gas – AMAG Spa

Costituisce società che gestisce il servizio di distribuzione gas naturale (metano), captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile, smaltimento e depurazione delle acque di scarico a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 7,30 %.

Finalità di Pubblico interesse.

Econet S.r.l.

Società a partecipazione pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 24,01%. La Società è attiva nel settore dell'igiene urbana ed ambientale ed eroga il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Finalità di Pubblico interesse.

SRT S.p.A.

Società interamente pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 9,58%. La Società gestisce i servizi di trattamento e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati.

Finalità di Pubblico interesse

Terme di Acqui S.p.A.

La Società si occupa dello sfruttamento e della valorizzazione delle acque termali, della gestione di stabilimenti di cura, turistici, alberghieri e delle attività connesse a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 15,70%.

Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” S.C. a r.l.

Nasce su iniziativa della Regione Piemonte che, con legge regionale 12/05/1980 n. 37 si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attività delle Enoteche Regionali. La società a cui il Comune partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 16,93% promuove le iniziative economico commerciali nel settore viticolo ed in quello turistico.

Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese S.C. a r.l.

La società svolge attività di formazione professionale nel settore prefiggendosi di contribuire a realizzare la specializzazione e la qualificazione dei giovani diplomati.

Il Comune detiene il 9,28% delle quote.

Gal Borba Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato S.C. a r.l.

Società consortile A.r.l. con partecipazione mista a capitale prevalentemente pubblico (quota pubblica del 66,87%), a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione dell'3,47% .

Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. – Agenzia di Sviluppo del Territorio

La Società si occupa della promozione di attività economico commerciali nel settore del turismo e dei servizi del territorio, con valorizzazione del Monferrato congiuntamente alla zona delle Langhe e del Roero riconosciuta dell'Unesco come patrimonio dell'Umanità. La partecipazione del Comune è del 10,12% e non comporta spese annuali.

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

2. Di mantenere ed approvare le seguenti proposte operative di revisione contenute nella "Relazione Tecnica" condividendone le motivazioni analitiche alla base delle stesse che si riportano in modo sintetico rimandando alla suindicata relazione per maggiori approfondimenti:

Azienda Multiutility Acqua e Gas – AMAG Spa

Costituisce società che gestisce il servizio di distribuzione gas naturale (metano), captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile, smaltimento e depurazione delle acque di scarico a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 7,30 %. Finalità di Pubblico interesse.

Sussistono le condizioni per mantenere la partecipazione

Econet S.r.l.

Società a partecipazione pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 24,01%. La Società è attiva nel settore dell'igiene urbana ed ambientale ed eroga il servizio pubblico di gestione dei rifiuti..

Finalità di Pubblico interesse.

Sussistono le condizioni per mantenere la partecipazione.

SRT S.p.A.

Società interamente pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 9,58%. La Società gestisce i servizi di trattamento e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. Finalità di Pubblico interesse
Sussistono le condizioni per mantenere la partecipazione.

Gal Borba Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato S.C. a r.l.

Società consortile a r.l. con partecipazione mista a capitale prevalentemente pubblico (quota pubblica del 66,87%), a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione dell'3,47% .

Sussistono le condizioni per mantenere la partecipazione.

Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. – Agenzia di Sviluppo del Territorio

La Società si occupa della promozione di attività economico commerciali nel settore del turismo e dei servizi del territorio con valorizzazione del Monferrato congiuntamente alla zona delle Langhe e del Roero riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità. La partecipazione del Comune è del 10,12% e non comporta spese annuali.

Sussistono le condizioni per mantenere la partecipazione.

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

FAVOREVOLI 8

CONTRARI 4 (I Consiglieri **BERTERO** Enrico Silvio – **LELLI** Alessandro – **PROTOPAPA** Marco – **ZUNINO** Renzo)

ASTENUTI 2 (I Consiglieri **DE LORENZI** Carlo Italo – **GARBARINO** Emilia Clemente Piera)

DELIBERA

3. Di dismettere le quote di partecipazione della Società:

Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” S.C. a r.l.

Nasce su iniziativa della Regione Piemonte che, con legge regionale 12/05/1980 n. 37 si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attività delle Enotecche Regionali. La società a cui il Comune partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 16,93% promuove le iniziative economico commerciali nel settore vinicolo ed in quello turistico.

Indi **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti

FAVOREVOLI **8**

CONTRARI **4** (I Consiglieri **BERTERO** Enrico Silvio – **LELLI** Alessandro –
PROTOPAPA Marco – **ZUNINO** Renzo)

ASTENUTI **2** (I Consiglieri **DE LORENZI** Carlo Italo – **GARBARINO** Emilia
Clemente Piera)

DELIBERA

4. Di dismettere le quote di partecipazione della Società:

Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese S.C. a r.l.

La Società svolge attività di formazione professionale nel settore prefiggendosi di contribuire a realizzare la specializzazione e la qualificazione dei giovani diplomati.

Il Comune detiene il 9,28% delle quote.

Indi **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PRESO ATTO dell'emendamento presentato dalla Maggioranza, nella seguente lettura della Cons. Cordasco Giulia Antonia:

“Presa visione del punto 7 dell'O.d.G.;

Tenuto conto del fatto che, pur volendosi conformare a tutti i pareri tecnici raccolti, il mantenimento di una piccola quota azionaria in detta partecipata non pare comportare alcuna sostanziale violazione della normativa che è volta a scongiurare il rischio che gli Enti Pubblici mantengano partecipazioni azionarie non indispensabili così gravando i bilanci degli Enti con perdite spesso ingenti;

Tenuto inoltre conto del fatto che il mantenimento di una quota, quand'anche simbolica, all'interno della Società Terme di Acqui S.p.A. potrà consentire al Comune di esercitare un diritto di controllo sull'operato della Maggioranza e di mantenere quasi tutti i diritti di cui gode attualmente;

Tenuto conto del fatto che il mantenimento di una piccola quota azionaria pare assolutamente compatibile con il dettato normativo e contemporaneamente in grado di soddisfare l'interesse strategico dell'Amministrazione Comunale a non perdere quanto meno il cosiddetto diritto di tribuna sull'operato della Società ed il diritto di agire contro gli amministratori della stessa nel caso di inadempimenti degli obblighi statutari e derivanti dal diritto societario;

Pur tenuto conto del parere negativo dei Revisori dei Conti del Comune di Acqui Terme in data 28.09.2017 che tuttavia non è vincolante e contiene inopportune valutazioni di natura normativa che non competono a detto Organo, chiamato esclusivamente a fornire pareri di natura contabile;

Tutto ciò considerato, al fine di ottenere il risultato prefisso e già illustrato nel testo della delibera e, contemporaneamente, limitare al massimo il rischio di esposizione del Comune di Acqui Terme a non credute censure e sanzioni, propongo di emendare il testo della delibera, sostituendo al punto 5 al posto della percentuale del 15%, quella del 15,65%, deliberando, quindi, di mantenere unicamente una quota azionaria pari allo 0,05%.”

Con voti

FAVOREVOLI 8

ASTENUTI 6 (I Consiglieri **DE LORENZI** Carlo Italo – **GARBARINO** Emilia
Clemente Piera – **BERTERO** Enrico Silvio – **LELLI** Alessandro –
PROTOPAPA Marco – **ZUNINO** Renzo)

DELIBERA

5. Di approvare l'emendamento proposto.

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO, pertanto, dell'emendamento approvato;

PRECISATO che il punto indicato come nr. 5 dall'emendamento stesso diviene il punto nr. 8 nella stesura qui approvata

Con voti

FAVOREVOLI 10 (I Consiglieri di Maggioranza e Consiglieri **DE LORENZI** Carlo Italo –
GARBARINO Emilia Clemente Piera)

ASTENUTI 4 (I Consiglieri **BERTERO** Enrico Silvio – **LELLI** Alessandro –
PROTOPAPA Marco – **ZUNINO** Renzo)

DELIBERA

6. Di mantenere per le motivazioni espressamente indicate nella parte narrativa del presente provvedimento qui richiamate e approvate, la quota di partecipazione pari allo 0,05% nella Società Terme di Acqui S.p.A.;

7. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni, con procedura ad evidenza pubblica da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblica trasparenza e non discriminazione:

- **Enoteca Regionale Acqui "Terme e Vino" S.C. a r.l.**
 - **Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese S.C. a r.l.**
 - **Terme di Acqui SPA** nella misura del 15,65%.
- A seguito delle votazioni sopra espresse

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

FAVOREVOLI **10** (I Consiglieri di Maggioranza e Consiglieri **DE LORENZI** Carlo Italo – **GARBARINO** Emilia Clemente Piera)

ASTENUTI **4** (I Consiglieri **BERTERO** Enrico Silvio – **LELLI** Alessandro – **PROTOPAPA** Marco – **ZUNINO** Renzo)

DELIBERA

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo e al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione partecipazioni del Dipartimento stesso, con il link: **<https://portale.tesoro.mef.gov>**.

COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

Settore: ECONOMATO E PATRIMONIO - SERVIZI AL CITTADINO

Data 14/08/2017

Servizio: Economato

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -

Parere di Regolarità Tecnica:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere sostanzialmente favorevole evidenziate le opportune riserve sulla volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere una seppur minima partecipazione nella Società Terme di Acqui Spa (come da motivazioni indicate in delibera) che a parere del/della sottoscritto/a non rispetta appieno le condizioni previste dalla vigente normativa.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE**

Parere di Regolarità Contabile:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere sostanzialmente favorevole evidenziate le opportune riserve sulla volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere una seppur minima partecipazione nella Società Terme di Acqui Spa (come da motivazioni indicate in delibera) che a parere del/della sottoscritto/a non rispetta appieno le condizioni previste dalla vigente normativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.

dal _____ al _____

Acqui Terme, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
